DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 7

Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5.

Versione in vigore dal 30 giugno 1998, non più in vigore dal 30 agosto 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazione-militare-italiana-a-1998/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it